

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA**

**DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE**

I.U.C.

APPROVATO CON D.C.C. N. DEL .../../.....

PREMESSA

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC

L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, si compone :

- ✚ **dell'imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- ✚ **di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
- ✚ **della tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

INDICE

CAPITOLO 1

- ✚ **DISCIPLINA GENERALE IUC –**
Imposta Unica Comunale

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPITOLO 2

- ✚ **REGOLAMENTO COMPONENTE IMU –**
Imposta Municipale Propria

CAPITOLO 3

- ✚ **REGOLAMENTO COMPONENTE TASI –**
Tributo sui servizi indivisibili

CAPITOLO 4

- ✚ **REGOLAMENTO COMPONENTE TARI –**
Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti

CAPITOLO 1

DISCIPLINA GENERALE IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE

- ART. 1 DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"
- ART. 2 TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"
- ART. 3 DICHIARAZIONI
- ART. 4 MODALITA' DI VERSAMENTO
- ART. 5 SCADENZE DI VERSAMENTO
- ART. 6 INVIO MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE COMPILATI
- ART. 7 RISCOSSIONE
- ART. 8 DEROGA AFFIDAMENTO PER ANNO 2014
- ART. 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- ART. 10 ACCERTAMENTO
- ART. 11 ENTRATA IN VIGORE
- ART. 12 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
- ART. 13 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 1 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3a) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4a) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- 5a) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1b) la disciplina delle riduzioni;
- 2b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 2 - TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione :

a) le tariffe della TARI :

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore del servizio stesso;

b) le aliquote della TASI :

in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

ART.3 - DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo fatta eccezione per la componente TARI per la quale si rimanda al capitolo 4, art. 13 del presente Regolamento. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune o su separate dichiarazioni relative alle componenti IMU-TASI e TARI, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 4 - MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

ART. 5 - SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, con scadenza entro il 16 dei mesi di giugno e dicembre per la TASI, ed in numero 2 rate, con scadenza entro il mese di luglio e dicembre per la TARI.

3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno per la componente TASI e IMU.

ART. 6 - INVIO MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE COMPILATI

1. Il Soggetto al quale risulta affidata la gestione del servizio di gestione rifiuti (TARI), provvede all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati.

2. Il contribuente autoliquida la TASI e l'IMU.

ART. 7 - RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva, di cui ai commi 667 e 668, che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI).

ART. 8 - DEROGA AFFIDAMENTO PER ANNO 2014

1. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

ART. 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativamente alla Imposta Unica Comunale - IUC e alle sue tre componenti TARI, TASI ed IMU, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 10 - ACCERTAMENTO

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

ART. 12 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

CAPITOLO 2

REGOLAMENTO COMPONENTE IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
--

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

ART. 3 - ESENZIONI

ART. 4 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

ART. 5 – BASE IMPONIBILE

ART. 6 – SOGGETTI ATTIVI

ART. 7 - SOGGETTI PASSIVI

ART. 8 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO

ART. 9 – UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 10 – RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO

ART. 11 – AREA FABBRICABILE – BASE IMPONIBILE

ART. 12 – VERSAMENTI

ART. 13 - COMPENSAZIONI

ART. 14 - DICHIARAZIONI

ART. 15 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 16 – RIMBORSI

ART. 17 – SANZIONI ED INTERESSI

ART. 18 - CONTENZIOSO

ART. 19 – ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI

ART. 20 – RINVIO

ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014.
5. Il presente regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29.01.2014 n. 5, per le disposizioni applicabili a far data dal 1 gennaio 2014 e del Decreto Legge n. 16 del 6.3.2014.

ART. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili e più precisamente fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli così come descritti dall'art. 2. del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. L'equiparazione di cui al 2^a comma periodo, lettera b) comma 1, dell'art. 2 del D.Lgs 504 del 1992 si verifica se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e s.m.i, con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1^a gennaio dell'anno successivo.
La qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo intesa dal presente regolamento segue la legislazione vigente.
 - b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 50% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente

ART. 3 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente :
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove

non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. La riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :

- a)** i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- b)** i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- c)** i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- d)** i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
- e)** i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f)** i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- g)** gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, tenendo conto che:
 - I.** Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.
 - II.** Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.

4. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

6. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica..

ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2. Le condizioni attestanti il possesso di requisiti per usufruire di eventuali agevolazioni, esenzioni, detrazioni deliberate unitamente alle aliquote dovranno essere dichiarate con apposita dichiarazione o autocertificazione da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui tali agevolazioni, esenzioni, detrazioni sono state deliberate ed hanno valore solo a partire dall'anno in cui è stata presentata la dichiarazione o autocertificazione e non possono essere considerate retroattive.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

4. Nella determinazione delle aliquote IMU il comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art.1 della legge 27.12.2013 n.147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, e successiva modifica prevista dal D.L. n. 16 del 6.3.2014 relativa alla possibilità di superare condizionatamente il limite fissato al 10,6.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base all' articolo 12 del presente regolamento.

ART. 6 - SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1 gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

ART. 7 - SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero :

a) i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

ART. 8 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO

- 1.** Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
- 2.** Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/IUC originaria, il contribuente produce apposita autocertificazione indicante gli estremi catastali della pertinenza da presentare entro la scadenze del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi, in assenza di indicazioni il Comune considererà pertinenza l'immobile con rendita più alta.
- 3.** Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.
- 4.** Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all'imposta sulla base di una rendita presunta calcolata in base alla rendita di fabbricati simili (art. 5 D.Lgs. 504/92).

ART. 9 - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

- 1.** Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- 2.** All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
- 3.** La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- 4.** Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 5.** Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 :
 - a)** gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti

di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari :

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata ;
- b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata;

7. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

ART. 10 - RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 3, lettera a) e b), del DPR 06.06.2001 n. 380, ma con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ;

Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

3. Il solo parere igienico-sanitario rilasciato dall'organo competente (ASL) ai fini del rilascio della dichiarazione di inagibilità/inabitabilità degli edifici, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al precedente comma 1 lett. b), è considerata influente ai fini dell'inabilità e dell'inagibilità del fabbricato.

4. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

ART. 11 AREE EDIFICABILI – BASE IMPONIBILI

- 1.** Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 2.** A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
- 3.** In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 4.** Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.
- 5.** Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente.

ART. 12 - VERSAMENTI

- 1.** L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
- 2.** Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purchè l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
- 3.** I comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 4.** I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' nella facoltà del

contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.

6. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

8. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ART. 13 – COMPENSAZIONI

1. Sono possibili compensazioni tra quanto versato in più a titolo di imposta IMU e quanto dovuto negli anni successivi su precisa richiesta del contribuente nella quale sarà specificata la modalità di utilizzo del credito di imposta.

2. La compensazione deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale

ART. 14 - DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 o il modello messo a disposizione dal Comune ai fini della dichiarazione IUC.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

ART. 15 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E RISCOSSIONE COATTIVA

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Sulle somme dovute a titolo di IMU a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dalla legge, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta non supera € 12,00, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative.
4. A seguito di idonea previsione normativa dello Stato, per incentivare l'attività di controllo sarà determinata con specifico provvedimento una quota, da destinare al personale preposto all'attività di controllo, delle somme effettivamente accertate e/o riscosse a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria.
5. La riscossione coattiva è effettuata conformemente ai poteri ed alle procedure previste dalle disposizioni di vigenti.

ART. 16 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 12 comma 9.

ART. 17 - SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :
 - a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
 - b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
 - c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

ART. 18 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

ART. 19 - ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.

3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Comune, si applica la procedura di cui al comma 4.

4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.

5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.

6. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

7. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

ART. 20 - RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla legge 27 dicembre 2013 n.147, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

CAPITOLO 3

REGOLAMENTO COMPONENTE TASI – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)
--

ART. 1	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
ART. 2	ESCLUSIONI
ART. 3	SOGGETTI PASSIVI
ART. 4	BASE IMPONIBILE
ART. 5	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
ART. 6	SOGGETTO ATTIVO
ART. 7	DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI
ART. 8	INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI
ART. 9	DICHIARAZIONI
ART. 10	DEFINIZIONE DI FABBRICATO
ART. 11	UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
ART. 12	AREE FABBRICABILI – BASE IMPONIBILE
ART. 13	MODALITA' DI VERSAMENTO
ART. 14	SCADENZE DI VERSAMENTO
ART. 15	SOMME DI MODESTO AMMONTARE
ART. 16	LIQUIDAZIONE
ART. 17	RISCOSSIONE
ART. 18	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 19	RIMBORSI
ART. 20	ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

ART. 2 - ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.1 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 4 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

2. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille

3. Il Comune, con deliberazione di Consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille, salvo quanto previsto dal Decreto Legge n. 16 del 6.3.2014 art. 1 comma a).

5. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti 1-2-3-4, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

ART. 6 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

ART. 7 - DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5, il comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ulteriori riduzioni ed esenzioni ai sensi dei commi 679 e 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui al precedente punto 1, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

ART. 8 - INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 9 - DICHIARAZIONI

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 10 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.

Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/TASI originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi. In caso di assenza della dichiarazione si considererà pertinenza l'immobile che, a parità di categoria catastale, ha la rendita catastale più alta.

3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

4. Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all'imposta sulla base di una rendita presunta calcolata in base alla rendita di fabbricati milari.

ART. 11 - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

ARTICOLO 12 - AREE FABBRICABILI – BASE IMPONIBILE

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

ART. 13 - MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

ART. 14 - SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI.

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, con scadenza entro il 16 giugno e 16 dicembre;

3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

ART. 15 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

ART. 16 – LIQUIDAZIONE

1. Il contribuente autoliquida la TASI.

ART. 17 - RISCOSSIONE

1. La TASI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

ART. 18 – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
8. La riscossione coattiva è effettuata conformemente ai poteri ed alle procedure previste dalle disposizioni vigenti.

ART. 19 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stato versato il tributo, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI.
3. La compensazione deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale
4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 17 comma 1.

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

CAPITOLO 4

REGOLAMENTO COMPONENTE TARI

TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 3 – SOGGETTI PASSIVI
- ART. 4 – INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE
- ART. 5 – COMMISURAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 6 – DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 7 – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE
- ART. 8 – RIDUZIONE
- ART. 9 – ESCLUSIONE OGGETTIVA E ESENZIONE DALLA TARI
- ART. 10 – PARTICOLI SITUAZIONI DELLA TARI
- ART. 11 – INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO
- ART. 12 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
- ART. 13 – CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
- ART. 14 – POTERI DEL COMUNE
- ART. 15 – ACCERTAMENTO
- ART. 16 – SANZIONI
- ART. 17 – RISCOSSIONE
- ART. 18 – INTERESSI
- ART. 19 – RIMBORSI
- ART. 20 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE
- ART. 21 – CONTENZIOSO
- ART. 22 – TARI GIORNALIERA
- ART. 23 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
- ART. 24 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- ART. 25 – ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO A

Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.
3. La TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. .
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. La disciplina della TARI di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

ART. 2 – PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è applicata nei confronti di chiunque occupi, conduca ovvero detenga locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, costituenti utenze, esistenti sul territorio Comunale.
2. La TARI è dovuta anche per i locali non utilizzati, purché predisposti all'uso. A tale fine l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, é condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.
3. La TARI è altresì dovuta per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà.
4. La mancata utilizzazione del servizio, nonché il mancato ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata, non comportano alcun esonero o riduzione del tributo, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.

ART. 3 – SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione del tributo medesimo ai sensi del precedente art. 2.
2. Il titolo dell'occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dall'occupazione o detenzione di fatto, nonché dalla residenza o domicilio.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:

- ✚ per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
- ✚ per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

In mancanza dei predetti soggetti passivi principali, il soggetto destinatario del tributo rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.

4. Sono solidamente tenuti al pagamento del tributo i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori all'anno, compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto destinatario del tributo rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.

6. Nel caso di sub-affitto, il soggetto destinatario del tributo rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.

7. Sono irrilevanti eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (affittacamere e simili) il tributo è dovuto da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".

9. Per i locali in multiproprietà (es. locali che vengono occupati saltuariamente da più soggetti che, pur proprietari dei medesimi, li occupano per brevi periodi nell'anno solare) il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento tributo dovuto per i locali e le aree scoperte non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

ART. 4 – INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE

1. La TARI è corrisposta in base a tariffe di riferimento commisurate ad anno solare e/o a frazione di esso con unità temporale pari alla giornata, cui corrisponde un'autonoma obbligazione da parte di chi possiede o detiene locali e aree scoperte.

2. L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione da parte dell'utenza.

3. L'utente ha l'obbligo di comunicare tutti gli elementi incidenti la definizione del tributo, e questi, debitamente sottoscritti, assumono valore di accertamento di inizio, cessazione e/o variazione.

4. La comunicazione di inizio dell'utenza dovrà pervenire al gestore del servizio individuato entro i 60 giorni successivi alla data di inizio. Nel caso in cui detta comunicazione dovesse pervenire in ritardo sarà dovuta la penalità di cui all'art. 16 comma quattro.

5. La cessazione del possesso e della detenzione, dei locali ed aree, dà diritto alla cessazione a decorrere dal giorno dell'avvenuta cessazione se comunicata entro il termine di 60 giorni; trascorso tale termine verrà applicata la penalità di cui all'art.16 comma cinque. Per la cessazione presentata al di fuori del termine di 60 giorni la decorrenza non potrà mai riguardare annualità precedenti quelli della comunicazione, tranne nei casi sia dimostrata dall'interessato, o verificata d'ufficio, la situazione di una doppia iscrizione per il medesimo immobile.

6. Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione del tributo di riferimento (modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte), dovranno essere comunicati entro i 60 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.

7. Gli effetti generati dalle variazioni degli elementi che determinano la composizione del tributo di riferimento, ivi compresi quelli previsti dal successivo art. 13 comma 4, avranno effetto con decorrenza dal giorno dell'intervenuta variazione se la comunicazione perviene entro il termine di cui al comma precedente.

In caso di comunicazione pervenuta oltre il termine di cui al comma precedente gli effetti della variazione avranno la seguente decorrenza:

- dal primo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione di variazione se detta variazione decrementa il tributo dovuto;

- dal giorno dell'intervenuta variazione se detta variazione incrementa il tributo dovuto, con l'applicazione della penalità di cui all'art. 16 comma sei.

ART. 5 – COMMISURAZIONE DELLA TARI

1. La superficie calpestabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità edilizia, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.

2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadrato successivo.

3. La misurazione è esclusivamente relativa a locali ed aree scoperte di cui all'articolo 2 del presente regolamento ove si producano, o possono prodursi, rifiuti urbani e assimilati.

4. Le superfici coperte ad uso soffitta, magazzino, cantina, legnaia, sottotetto o ripostiglio sono computabili solo per la parte di superficie con altezza superiore al metro e mezzo.

5. Alle superfici calpestabili di aree scoperte si applica un coefficiente di riduzione pari al 50%.

6. Per le utenze non domestiche di seguito elencate le quali dimostrino con documentazione di produrre anche rifiuti pericolosi, o tossici nocivi o speciali non assimilati agli r.s.u., e per le quali risulta difficile determinare la superficie in cui si producono tali rifiuti, si applica la percentuale di riduzione del 20% rispetto alla superficie su cui l'attività viene svolta:

Carrozzerie, Autofficine, Autofficine di elettrauto, Cantieri navali, Ambulatori dentistici ed odontotecnici, Distributori carburante, Fabbri, Falegnamerie, Galvanotecnici, Gommisti, Lavanderie, Marmisti, Officine in genere, Ospedali e Case di Cura, Tintorie, Tipografie, Vernicerie, Vetriere.

ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLA TARI

1. I valori TARI, per singola categoria, sia per la quota fissa che per la quota variabile, sono definiti con decorrenza annuale, dal 1° gennaio di ogni esercizio, con deliberazione della Giunta comunale.

2. Il gettito complessivo annuo della TARI dovrà garantire la completa copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

3. La gestione della applicazione della TARI in forza dell'art. 14 e s.m.i. è stata affidata con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 4 giugno 2013 al soggetto gestore del servizio dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Quarto d'Altino.

4. La TARI di riferimento è costituita da una quota fissa, relativa alla sussistenza del servizio, e da una quota variabile, relativa alla produzione presuntiva di ciascuna singola utenza.

5. I parametri necessari alla determinazione delle singole quote (fissa e variabile) del tributo, sono determinati dal Comune sulla scorta dell'applicazione dei coefficienti e del metodo normalizzato, di cui al D.P.R. n. 158/99.

6. La TARI per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, esclude il servizio relativo agli imballaggi terziari e secondari (fatto salvo il conferimento dei secondari al servizio pubblico in raccolta differenziata secondo le modalità da concordarsi con il Gestore) di cui all'art. 221 comma 10 del D.Lgs. 152/2006 e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi relativi rispetto ai quali il Tributo non determina alcuna erogazione del servizio.

ART. 7 – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla scorta dell'applicazione dei coefficienti e del metodo previsto dal D.P.R. n. 158/99.

2. La classificazione delle categorie è quella prevista nella tabella allegata al presente regolamento. Le attività non comprese nell'elencazione sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione rifiuti.

3. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, fanno riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, le certificazioni rilasciate dagli organi competenti all'autorizzazione all'esercizio di attività.

4. Per una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti il Comune può individuare delle categorie e delle sottocategorie rispetto a quelle previste dal D.P.R. 158/99.

5. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, il tributo da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

ART. 8 – RIDUZIONE

1. La TARI è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito e attivato.

2. Quando il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività, o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Contratto di Servizio, il tributo è soggetto ad un coefficiente di riduzione dello 0,7.

Tale condizione dovrà essere fatta constatare mediante diffida scritta al soggetto gestore.

Gli effetti avranno decorrenza dal giorno successivo alla data di pervenimento della comunicazione e/o diffida del gestore.

3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione del tributo.

4. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della quota di tributo relativo al periodo di interruzione del servizio, previa la documentazione della spesa sostenuta.

ART. 9 – ESCLUSIONE OGGETTIVA ED ESENZIONE DALLA TARI

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti.

2. Sono escluse dalla determinazione dalla TARI le centrali termiche e i locali riservati a impianti tecnologici, quali ad esempio: cabine elettriche, vani ascensori, i locali di celle frigorifere ed i locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana e i locali dichiarati inagibili o inabitabili da organi competenti o qualora tale situazione sia verificabile con sopralluogo.

Sono escluse, per le utenze domestiche, le aree destinate a cortili, balconi, terrazze, ecc., ed ogni superficie non chiusa, comprese le aree domestiche scoperte destinate a verde privato, costituenti pertinenze o accessori delle unità immobiliari domestiche.

3. Sono esenti dalla TARI i locali soggetti a lavori di restauro per intervento edilizio, che ne rendano impossibile l'utilizzo. L'esenzione sarà valida qualora i lavori siano debitamente documentati da:

 autorizzazione comunale o comunicazione al comune

- ✚ dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal direttore lavori o dalla ditta esecutrice
- ✚ dichiarazione attestante l'avvenuto smaltimento dei materiali di risulta in discariche autorizzate, con indicazione delle stesse.

L'esenzione verrà riconosciuta solo per il periodo di durata effettiva dei lavori di restauro. La richiesta per ottenere l'esenzione, pena la decadenza, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di inizio lavori.

4. Sono esenti dalla TARI i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, con esclusione di quelli annessi, destinati ad usi diversi da quello del culto.

ART. 10 – PARTICOLARI SITUAZIONI DELLA TARI

1. Per i locali e le superfici scoperte diversi dalle abitazioni, adibiti ad attività stagionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e non superiore a sei mesi, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività oppure da altra idonea documentazione) si applica un coefficiente di riduzione del tributo pari a 0,3.

Per le attività di ristorazione degli agriturismo, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continuata dell'attività stessa, viene prevista, rispetto al tributo di ristorante una riduzione del 40%.

2. Sono soggetti alla TARI ridotta commisurata alla sola quota fissa della tariffa più bassa (riferita alla classe di utenza domestica o non domestica), i locali e le aree che risultino non utilizzati dall'utente nel corso dell'anno, quali, a titolo esemplificativo, i locali sprovvisti delle normali utenze come luce, acqua, gas, o non ammobiliati, qualora tali circostanze siano comunicate con idonea documentazione al soggetto gestore e debitamente riscontrate.

Gli effetti decorrono dal giorno di ricezione della comunicazione.

3. Per le case dei residenti o dei non residenti tenute a disposizione, o sfitte, ovvero aggiuntive alla abitazione primaria dello stesso intestatario, sarà applicato il tributo corrispondente alla utenza domestica di 3 componenti.

Alle utenze intestate ai soggetti non residenti, nel caso che gli stessi dichiarino il numero di occupanti ed il periodo di occupazione, il tributo viene adeguata a decorrere dalla data in cui la variazione si verifica, fatte salve le verifiche d'ufficio.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, per i locali ad uso di prima abitazione degli italiani residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E. sarà applicato il tributo corrispondente alle abitazioni di un componente.

Quanto previsto dal precedente periodo non trova applicazione per le abitazioni locate o a qualsiasi titolo occupate.

4. In deroga a quanto previsto dall'art. 3 comma 1, per i locali adibiti a civile abitazione affittati per periodi inferiori all'anno la TARI è dovuta dal proprietario per l'intero anno ed è equiparata all'utenza domestica di 3 componenti.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio i quali sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

6. Per l'utenza non domestica viene prevista una riduzione proporzionale (a partire dagli standards previsti nella definizione) del tributo, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata da idoneo soggetto che effettui l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

La riduzione non potrà mai essere superiore alla quota variabile della TARI.

Qualora il produttore abbia provveduto all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia e che tale metodo risulti da concessioni, debitamente documentate ed autorizzate, la misura della riduzione verrà comunque determinata dalla quantità dei rifiuti utilizzati per un importo che non potrà mai superare i 2/3 della massima riduzione concedibile, di cui al successivo comma tredici. La documentazione accertante l'avvenuto recupero dovrà pervenire, pena la decadenza del diritto al rimborso, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui fa riferimento il recupero stesso.

7. Non rientrano nella fattispecie, e pertanto non possono comportare riduzioni della TARI, le situazioni di erogazione di servizi svolti dal gestore, relativamente al nolo di attrezzature e/o alla fornitura di servizi suppletivi alle condizioni di standard, specificati nel Contratto di Servizio tra Comune ed il soggetto gestore.

8. La TARI nella quota variabile è ridotto del 25% per quelle utenze che praticano il compostaggio domestico. La pratica del compostaggio avviata dall'interessato presso la propria abitazione dovrà essere documentata dallo stesso e verificata dal gestore.

A tale scopo l'utente deve presentare la richiesta di riduzione al Gestore del Servizio allegando la planimetria della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile.

La riduzione sarà applicata automaticamente e avrà decorrenza dal giorno di pervenimento della richiesta.

L'utente con la predetta richiesta autorizza il Gestore del Servizio ad effettuare sopralluoghi che andranno concordati preventivamente.

Nel caso che dai successivi sopralluoghi non fossero verificate e rispettate le modalità della pratica di compostaggio, verrà ripristinata il tributo intero con la medesima decorrenza della riduzione, inoltre verrà applicata la penalità di cui all'art.16 comma 2.

9. Le riduzioni della TARI previste nel presente disciplinare si sommano, ma, comunque non potranno superare una riduzione complessiva di 0,7.

ART. 11 – INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio – assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, un sussidio per il pagamento totale o parziale della TARI,

ART. 12 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 13 – CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 60° giorno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici del gestore dell'accertamento della TARI o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune o il gestore provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 14 – POTERI DEL COMUNE

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 15 – ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune o altro soggetto da questo incaricato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 18. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 16 – SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa pari a 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari a 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa pari a euro 100. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 17 - RISCOSSIONE

1. Il Comune, salvo quanto previsto all'art. 26 relativamente al regime transitorio per l'anno 2013, riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate semestrali, scadenti nei mesi di luglio e dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio di ogni anno di ciascun anno.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune nei modi e nelle forme consentiti dalle vigenti disposizioni normative.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 16, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione così come previsto dall'art. 15, comma 2.

ART. 18 – INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 19 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 20 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 21 – CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ART. 22 – TARI GIORNALIERA

1. Per la gestione del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è dovuto un tributo giornaliero da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

Il tributo giornaliero è dovuto per occupazioni inferiori ai 150 giorni per anno solare, anche se ricorrenti.

2. Il tributo giornaliero sarà riscosso dal gestore in relazione ai periodi di effettiva occupazione, a fine anno in unica soluzione.

Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.

3. Il tributo giornaliero di cui al comma 1 è fissato, per ogni categoria nella misura di 1/150 del tributo annuale, al mq. di superficie occupata per ogni giornata. Il tributo giornaliero può essere maggiorato in riferimento ad occupazioni che producano un maggior quantitativo giornaliero di rifiuti rispetto alla media annuale della categoria di appartenenza.

In ogni caso il tributo giornaliero non può essere inferiore ad € 12,00 per ogni giornata.

4. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali e non, in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali ed in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione del tributo, risultando la quantità di rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore della manifestazione ed il gestore del servizio di igiene ambientale e il tributo è assorbito da quanto previsto da detto contratto.

5. Nel caso l'importo complessivo dovesse superare quanto previsto dal tributo annuale, sarà facoltà dell'utente optare per l'applicazione del tributo annuale.

ART. 23 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 24 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune o il gestore eventualmente incaricato, continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata da presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ART. 25 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1^a gennaio 2014.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

COMUNI CON PIU' DI 5.000 ABITANTI
--

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club